

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 24/09/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35455-il-concorso-esterno-nei-reati-associativi>

Autore: Avv. Franco Critelli Janfer

Il concorso esterno nei reati associativi

Studio Legale Janfer Avv. Franco Critelli

*Simeri- Crichi -Via Trinacria, 1/3, - CAP 88050- (CZ) **Telefax: 0961-481578**, cell:
3409375406, Codice fiscale: CRTFNC73L24C352N- Part. Iva 02702290798, e-mail:
janfer.c@libero.it*

Esperienze formative: *Criminologia- Discipline Penalistiche- Responsabilità Medica- Diritti del Minore- Psicologia dell'Emarginazione e devianza - **WELFARE** – Previdenza ed Assistenza- Politica Integrata- E-government – Poeta Internazionale- Materie civilistiche- Accademico Artista Europeo- Operatore Culturale Letterario Benemerito- scrittore*

“Il Concorso Esterno nei Reati Associativi”!

Prefazione

Sono stanco di essere frainteso, di essere accusato di "alleanze oggettive" con questi o con quelli... Ed è il caso di dire, qui ed ora, che questa trovata delle "alleanze oggettive" mosse in accusa a chi difende certi diritti civili che si vogliono dimenticare o a chi discorda da opinioni che si vogliono totalitarie, è uno dei ricatti che più pesa sulla vita italiana, che di ricatti non si può dire povera.

Leonardo Sciascia,
cit. in Giancarlo Lehner, Borrelli. "Autobiografia" [non
autorizzata]
di un inquisitore, Giornalisti Editori, Milano 1995, p.210)

Breve assorbente e decisiva premessa

Allorquando, il caro affettuoso **Amico Peppe Carvelli, Prof. Di Diritto Penale**, attuale Presidente della Camera Penale di Catanzaro, nonché Collega, Valente Avvocato, di Classica Memoria, **Mi ha pregiato il Suo sussulto sollecitatorio**, nel cogliere il dato pregiato momento storico, con il Mio genuino ascrivere, ho voluto, demandare l'appresso lavoro, sull'Istituto tanto discusso, del “**Concorso Esterno**”, nei reati Associativi. Consapevole, dell'evoluzione dei tempi e dell'inarrestabile confusione, **nonché della Sua provenienza Giurisprudenziale**, il Concorso Esterno, oggi, per così come formulato, incredibile ma vero, va producendo asimmetrie, generiche e patetiche ingiuste accuse con inevitabili condanne, all'insegna del “Concorso Esterno”! *Già definito, circa 10 anni orsono dal sottoscritto firmatario, un Concorso strampalato errante per Sua Creata Natura, inidoneo allo scopo, per cui nacque!* E dopo

tanti anni, si presenta più detestabile di prima, perché ha contribuito all'emanazione di sentenze, in Nome del Popolo Italiano, **davvero censurabili**, sotto tutti i profili! Sentenze, *ergo*, che non danno certezze, ma contribuiscono di più, **a rendere il Diritto della Giustizia meno credibile!** *Ergo*, urge, riformare il Concorso Esterno, per inquadrarlo nel diritto positivo, sotto la Luce dei principi cardini del Diritto Penale, d'Illuministica memoria! Diversamente saremo qui, ancora e chissà per quanto tempo, **nel discutere di un Istituto Giuridico** che la Giurisprudenza Romana, bontà Sua, **Volle creare artificiosamente, in spregio alla certezza del Diritto penale vigente!**

Che Cosa è il Concorso Esterno, un inquadramento problematico

Il **c.d. Concorso esterno**, nei Reati Associativi d'Associazione Mafiosa, è una fattispecie di reato, atipico, non previsto e disciplinato dal Codice Penale Vigente, **di derivazione Giurisprudenziale!** *Id est*, creato, dalla

Giurisprudenza dei Giudici, Sovrani della Giustizia! La corte Suprema delle Sez. Unite, ha stabilito che il concorso esterno del delitto associativo riguarderebbe: quei soggetti che, sebbene non facciano parte del sodalizio criminoso, forniscano sia pure mediante un solo intervento, un contributo all'ente delittuoso tale da consentire all'associazione di mantenersi in vita, anche limitatamente ad un determinato settore, onde poter conseguire i propri scopi. (*Cass. Sez. Unite Penali, 5 ottobre 1994*). In sintesi, è necessario che il concorrente esterno, non solo abbia tenuto una condotta espressiva della sua partecipazione all'associazione, sebbene da esterno, ma anche che abbia agito con coscienza e la volontà di concorrere alla realizzazione piena della programmatica criminosa! Sul punto, si riscontrano annose dispute, discordanti senza un punto fermo! I casi che sono d'esempio che qui vengono citati solo a titolo esemplificativo sono: le figure del *medico, dell' avvocato, del bancario, del politico, del cantautore Artista, dell' imprenditore e del*

prete, ect...), signori questi che, pur non facendo parte integrante alla consorteria Mafiosa, per diversificati motivi sottesi alla esplicazione della loro qualità, vanno intrattenendo via via rapporti con l'Associazione Mafiosa! Cosicché nel giro di un decennio, si sono succedute delle sentenze che hanno via via confermato la fattispecie del Concorso Esterno, definendolo: risponderebbe di Concorso esterno in associazione Mafiosa, chi dall'esterno, pur non essendo parte integrante del sodalizio interno, fornisce un concreto, specifico, consapevole volontario contributo con rilevanza causale, verso il rafforzamento della organizzazione medesima! In Buona sostanza, il suo sostegno esterno deve essere di chi sa e vuole, con il suo contributo la conservazione o il rafforzamento della Consorteria! *Ergo*, non ostante i fiumi d'inchiostro di Giurisprudenza e di Dottrina, ad oggi, non sussiste chiarezza, poiché, stando così le cose, non può più reggere tale incertezza, su di una problematica così delicata, così

creata, artificiosamente dai Giudici, solo per sopperire, appunto, ad un vuoto normativo, assolutamente ed in modo urgente, da colmare, con l'inquadramento normativo della fattispecie. Inquadramento che urge, per stabilire, una volta per sempre, al di là ed al di sopra, d'ogni dubbio, quale sia il comportamento penalmente rilevante, da punire quale Concorrente Esterno all'Associazione Mafiosa. **Chiarezza che non può di certo, essere affidata ancora alla Giurisprudenza oscillante e comunque, per sua Natura, non idonea a colmare vuoti normativi!**

La condotta punibile in capo all'extraneus, Quid iuris?

Il concorso esterno, Istituto Giuridico di Creazione Giurisprudenziale, in Associazione Mafiosa, a ben vedere, ha provocato intense aspre disamine tra gli operatori del diritto, con scandagliate prese di posizioni dottrinarie, e, con applicazioni giurisprudenziali tragicomiche. *Ergo*, dopo infiniti tentativi di ricostruzione, sul punto, a tutt'oggi, purtroppo, **non si registrano cenni di certezza!**

Per tutta risposta, la Corte di legittimità, ha seguito una linea di quieta convivenza, **tra la figura del partecipe all'Associazione e quella del concorrente esterno,** delineando nelle due ipotesi il distinguo nella sentenza Muther, Cassazione sez. I, 27 novembre 1968, secondo la quale il concorrente è individuabile nell'attività di chi, pur non essendo membro del sodalizio contribuisce all'Associazione mercè un apprezzabile e fattivo apporto personale, agevolandone l'affermarsi e facilitandone l'operare, conoscendone l'esistenza e le finalità, ed avendo coscienza del nesso causale del suo contributo.

E se l'associazione criminale delineata dall'art. 416 bis c.p., oggi è in crisi, più che giammai, a causa dell'evoluzione dei tempi, dei costumi, dei modi economici, ... e noi siamo qui ed altrove, a discutere di un suo spurio figliol, chiamatelo **Concorrente Esterno,** che evoca la figura evanescente della sua **Madre Fattispecie Associativa!**

Rebus sic stantibus, sia la notoria sentenza Demitrij, del 1994, che le successive sentenze, **sono assolutamente insoddisfacenti nel rendere determinata la concreta condotta punibile!**

Ergo, **un 416 bis c.p.,** che alla luce dell'odierna Alba, non può e non deve rimanere collocato nel codice penale, così sic et simpliciter

com'è, ossia, privo di una coerente armoniosa impostazione codicistica, lontano dai figli legittimi 648 bis e seguenti, **poiché la Mafia, intesa dal senso romantico antropologico, non ivi abita più, o meglio ancora se vi abita, ivi Vi risiede con marginalità esemplare**. Oggi, infatti, la Mafia, è potere economico esclusivo senso dell'economia, visione imprenditoriale societaria, qualificata ed elevata, con uomini diversi, intellettuali, senso dell'ordine economico, potere gestionale, **infiltrazione massima nei gangli dei poteri dello Stato, con più subdolanza, meno aggressività!**

Insomma, è una mafia più colta di Bancaria e rapporti internazionali, meno rudimentale, oggi, potremmo persino cambiarle la denominazione, **poiché del suo passato ha davvero poco d'affine!** Il business del terzo millennio, è sì realtà associativa, ma con orizzonti davvero novelli, senza l'uso della Lupara Memoria, poiché la Mafia come fenomenologia, appartiene oramai alla storia, e si fa storia con essa.

Alla mafia odierna, non gli interessa proprio più l'onore, il contegno, il senso dell'appartenere, il senso della famiglia, dei valori autentici di considerarsi un mafioso, bensì interessa il predominio economico globale di mercato, a rete di collegamenti subdoli, cercando addirittura di imprigionare e dominare la natura, ecco

donde nasce la nova terminologia **d'Ecomafia di cosa Nova Nostra! Eco, davvero, in tutti i sensi!**

Cosicché gli elementi identificativi del 416 bis, sono scarni ed antiquati per poter imbrigliare il fenomeno associativo Criminal Politico Economico del Terzo Millennio!

Dunque, bisogna riscrivere le norme incriminatici afferenti al fenomeno criminale mafioso, con particolare modo di riferimento alle novelle Mafie, che offendono nuovi beni giuridici, dalla comunicazione, alla tecnologia. Tal gradito ed urgente riordino sistematico ed efficiente della materia penalistica, sia proiettato in una raccolta di T.U. anti mafia, siccome normativa adeguata dettata dalla primaria ed inderogabile esigenza di contrasto effettivo alle organizzazioni mafiose del tempo.

Cassazione- Sezioni Unite, 21.05. 2003 n°22327.
Breve Commento e spunti

La sentenza Carnevale importante e complessa, al pari delle precedenti, cerca con coraggio epistemologico di approfondire una tematica penale annosa, sforzandosi in tutti i modi di dare una spiegazione logica giuridica sistematica di configurabilità al concorso esterno.

Ora, non si possono tacere le chiose a sì pur lodevole sforzo giurisprudenziale, che vede coinvolti i principi del diritto penale vivere di legalità e dei suoi connotati tipici, della determinatezza, di tipicità, di tassatività, poiché se è vero com'è vero che la sentenza de qua, ha innovato qualcosa d'interessante, è pur sempre una Sentenza che conferma sostanzialmente ed apoditticamente il principio della **piena configurabilità del concorso de quo!** Infatti, secondo il nucleo essenziale della stessa, assume la qualità di concorrente esterno, la persona che, priva dell'affectio societatis, pur non essendo facente parte dell'organizzazione, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché ci sia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del relativo programma di crimine organizzato. **Ma è sempre un cane che si morde la coda! O un gatto che non trova i suoi topi!**

Senza voler approfondire le relative aporie di fondo, aporie che invero a parere di chi ascrive sono insolubili, sia sul profilo soggettivo, che elemento psicologico, condotta agevolatrice, peculiarità della prova dichiarativa. Inoltre, ci piace ricordare la diromponente obiezione di fondo alla configurabilità del concorso

eventuale, che resta davvero insuperabile quella della c.d. incompatibilità generale tra le norme sul concorso di persone ex art. 110 c.p., e le figure necessariamente plurime.

La realtà associativa è scarsamente descrittiva, priva d'ogni determinazione di determinatezza, e secondo la migliore dottrina, tale manifesta indeterminatezza si farebbe acuita nel caso di identificare un concorrente eventuale, che in una condotta di partecipazione ed associazione è priva del senso di tassatività.

Eppure, non mancano condanne in tale senso, e nemmeno innocenti e chiari personaggi illustri e non, coinvolti misteriosamente ed ingiustamente, in procedimenti di mafia, quali appartenenti esterni concorrenti! Oh che illogica follia di provare processualmente l'improvabile!

Quindi, noi condanniamo un soggetto esterno, che dà un contributo concreto al sodalizio in crisi? Sul piano normativo logico, pare davvero inconciliabile, poiché la natura associativa è vis major permanente, e si punisce un comportamento quello del concorrente, non duraturo! Ma come stiamo ragionando è logico? Qual è il termometro idoneo a misurare sia in rerum natura che normativamente, lo status febbrile di un'impresa criminale rispetto

alla normalità della sua fisiologica vita? Rispondere deviene
meramente Accademico!

De lege ferenda...

Dinanzi a tale oscura e/od ombrosa maniera di configurazione dell'inconfigurabile insussistente, **concorso esterno**, in uno stato di diritto di profonda Storica Civiltà Giuridica, si torni a meditare ed applicare il principio di Beccariana Illuministica Memoria, secondo *cui* nullum crimen, nulla poena sine lege certa, e che oggi chiamasi principio di precisione, serbandolo memoria come *...quando il giudice sia costretto a fare anche due soli sillogismi si apre la strada all'incertezza, immaginiamoci ora dinanzi a tale figura criminosa che è pura alchimia giurisprudenziale, e di corollario, si pone il dovere del riflettere, affinché la politica delle buone intenzioni del legislatore di turno, sia finalmente, la politica del progettare e contestualmente realizzare, nonché legislativamente prevedere una Madre fattispecie 416 bis, più adiacente alle odierne esigenze, e caso mai anche, un più consono Concorso Esterno, alla Luce dei principi guida del Diritto Penale, del principio di precisione descrivere in modo chiaro e preciso i reati, il principio di determinatezza, divieto del legislatore di incriminare fatti appunto esterni ed evanescenti insuscettibili di essere provati nel processo, e*

*principio di tassatività, ed alla Luce della Suprema Lex, che rimane la Costituzione Italiana, che **incrimini in modo preciso, tassativo, legale, la relativa condotta di collateralismo mafioso!***

.. sia il tempo delle riforme, il tempo dell'Innovazione, il tempo del tempo del riordinare ammodernando il diritto penale, poiché esso cammina inesaurevolmente con il tempo! Ecco per questi vigorosi, assorbenti e decisivi motivi antropologici e di diritto, urge, normativizzare nel diritto positivo penale vigente, con norma ad hoc, il Concorso Esterno, delineandolo in Ossequio al sistema ordinamentale Penalistico Italiano, **affinché Esso, istituto giuridico di derivazione giurisprudenziale, diventi parte integrante sistemico di una Norma chiara, precisa e determinata alla tassatività, affinché la Sua previsione, sia ben delineata ed armonica nel sistema. Dunque, in Ossequio alla legge penale vigente, per la certezza del diritto,** si preveda, una norma incriminatrice ad hoc, magari denominata 416 quater c.p, che stabisca con chiarezza, precisione, determinazione e legalità di Tassativa memoria i comportamenti concorrenti all'associazione Mafiosa, di rilevanza penale!

Diversamente ancora e chissà per quanto ancora, Il Concorso Esterno, sarà vuota formula, **del tutto e del niente,**

*semplicemente, con profonda accentuazione dell'incertezza
derivata dalla Sua genesi Giurisprudenziale!*

Nel contempo Ossequi distinti

Critelli Avv. Franco Janfer del foro di Catanzaro

02.01.2013